

APE sociale e Precoci – Domande di certificazione del diritto con riferimento allo svolgimento delle attività gravose.

L'INPS con il msg. 2992 del 25 Luglio ha fornito alle proprie sedi indicazioni alquanto rigide sulla modalità di verifica delle domande di certificazione presentate entro il 01 Marzo 2018, precoci e, 31Marzo, APE Sociale prime date di scadenza previste per il 2018.

L'INPS con il [msg 2992 del 25/07/2018](#), non pubblicato sul sito, ha fornito indicazioni alle proprie sedi sui **criteri da adottare per la valutazione delle domande di certificazione Ape e Precoci per i richiedenti la condizione di lavoratore addetto a mansioni gravose**, nei casi in cui la verifica da parte del Ministero **abbia dato esito "non verificabile", non consentendo così di certificare la sussistenza della predetta condizione**. Molti lettori ricorderanno che l'ultima legge di bilancio, ha apportato modifiche alla normativa in materia di riconoscimento di questa condizione ai fini del diritto alle prestazioni APE Sociale e Pensione Precoci, modificando l'elemento utile ad identificare la professione gravosa del richiedente. E' stato abbandonato il codice di tariffa INAIL, che tanta apprensione aveva generato per le istanze presentate nel 2017, prediligendo l'indicazione del **Codice Istat relativo alla professione, dato obbligatorio, da indicare all'atto dell'assunzione del lavoratore mediante il modello Unilav**. Gli addetti ai lavori concordano nel valutare la novità non sufficientemente migliorativa del processo di valutazione per queste condizioni. Tornando alle disposizioni INPS, è opportuno ricordare che l'Istituto aveva fissato **al 20 Aprile 2018 il termine ultimo per l'invio del modello aggiornato** di attestazione dell'attività lavorativa gravosa (AP 116) relativamente alle domande di certificazione presentate entro il 01 Marzo 2018. Su questo punto, **la Direzione Centrale, con il msg. 2992, ordina alle sedi di tener in considerazione le sole domande di assicurati che avevano rispettato il termine del 20 Aprile 2018 per invio dell'AP116 e di respingere quelle presentate dai ritardatari**.

Quest'ultimi si vedranno costretti a **ripresentare la domanda di certificazione con data ultima possibile fissata al 30 Novembre**, e

In questo numero:

INPS: APE Sociale e Precoci e la certificazione della condizione di lavoro gravoso,

Indebiti Pensionistici: INPS condannata per mancata sospensione della prestazione,

INPS: Anticipazione NASpl richiesta da venditore porta a porta,

INPS: Per i verbali di Invalidità Civile revisionabili non occorre la nuova domanda di permessi Legge 104,

INPS: NASpl il dettaglio del calcolo, importo e durata della prestazione è on-line,

INPS: Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione,

Immigrazione.

L'INPS con le disposizioni recate dal msg. 2992 restringe la platea di lavoratori e lavoratrici che potranno ottenere senza un aggravio di adempimenti il riconoscimento della condizione di soggetto adetto a lavorazioni gravose, obbligando così numerosi soggetti ad intraprendere un tortuoso contenzioso.

corrono il rischio, nel caso di carenza di risorse disponibili di veder procrastinato il possibile accesso alla pensione precoci o con requisito agevolato o all'APE.

INCA Nazionale, con molta tempestività, ha contestato questa perentorietà e ha offerto indicazioni di contenzioso alle nostre strutture territoriali, così riassunte:

-In tutti i casi in cui **il modello AP116 sia stato trasmesso nel termine del 20 aprile 2018 ma con errata indicazione del codice professionale ISTAT, si consiglia di presentare istanza di riesame nel termine previsto di 30 giorni, allegando il nuovo modello AP116 completo e corretto.** Qualora anche il riesame venisse respinto, si dovrà procedere con la trasmissione della domanda di APE sociale o Pensione anticipata precoci per poi inoltrare, dopo la reiezione, il successivo ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS.

-In tutti i casi in cui **il modello AP116 2018 non sia stato allegato o non trasmesso ad integrazione entro il termine del 20 aprile 2018, si consiglia, a differenza di quanto indicato dall'INPS, di presentare anche in questo caso istanza di riesame entro 30 giorni allegando il modello AP116 completo e corretto.** La questione è all'attenzione della Confederazione, la quale si prefigge nell'incontro unitario richiesto al Governo di ottenere la possibilità di riesame su tutte le domande presentate nella prima scadenza.

Nella circolare INCA Nazionale ribadisce poi le **modalità operative da adottare nel caso di incongruenza tra il codice Istat indicato sul modello AP 116 e quello inserito nel Decreto** (vedi al proposito NI n. 206/18) e sottolinea **la criticità relativa ai lavoratori addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza** di cui alla lettera g) dell'allegato A del decreto n. 367 del 5/2/2018, i quali proprio per la ristretta previsione normativa **potranno accedere ai benefici solo se assunti con qualifica Istat 5.4.4.3.**, per gli assunti con codice diverso è necessaria una modifica della normativa che, per ovvie ragioni non potrà intervenire in tempi brevi. In conclusione occorre vigilare sulle decisioni dell'INPS in attesa di nuove indicazioni che potrebbero scaturire dall'esito dei prossimi incontri.

Indebiti Previdenziali INPS: INCA Bergamo ottiene un interessante sentenza positiva.

Un'importante sentenza del Tribunale di Bergamo ha sancito **l'illegittimità di un indebito notificato dall'INPS in quanto l'Istituto non ha seguito correttamente il procedimento previsto dalle**

disposizioni normative. (art. 35 D.L. 207/2008, come modificato dall'art. 13, c. 6, D.L. 78/2010). In particolare è stato rilevato dal giudice che prima di procedere con la revoca e l'indebito, l'INPS non aveva effettuato la **sospensione della prestazione, circostanza che avrebbe fornito all'assistita 60 giorni di tempo per la comunicazione dei dati reddituali a partire dalla data di sospensione.**

IL CASO: la causa giudiziaria è stata promossa dall'INCA CGIL di Bergamo contro l'INPS chiedendo l'annullamento di un provvedimento di indebito notificato dall'Istituto a una nostra assistita, titolare di pensione di reversibilità, per la mancata comunicazione dei dati reddituali dell'anno 2011. L'assistita effettivamente nell'anno 2012 non aveva effettuato la comunicazione dei dati reddituali e aveva ricevuto in data 26-09-2014 una comunicazione RED/SOSIT da parte dell'INPS in cui le veniva preannunciata la sospensione della prestazione, che sarebbe stata resa operativa nel corso del 2015.

Tuttavia **tale sospensione non è mai stata effettuata** e, infine, in data 9-02-2016, l'INPS l'ha **informata della revoca definitiva della prestazione e del contestuale indebito** relativo a tutte le rate percepite da gennaio 2012 a dicembre 2012. Il ricorso, è stato motivato con un richiamo alle disposizioni di legge e con riferimento alla circ. [INPS n. 195/2015.](#)

Il giudice ha accolto il ricorso motivando la decisione attraverso due considerazioni.

In primo luogo, viene imputato all'Istituto **un grave ritardo nella comunicazione all'assistita:** "...benché si discuta di dati reddituali del 2011, l'INPS si è avveduto della mancata comunicazione degli stessi solo alla fine del 2014, mentre la legge prevede che in assenza di comunicazione "si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". **Quindi il controllo da parte dell'INPS e la sospensione avrebbero dovuto intervenire nel 2012 e non a due anni di distanza**".

In secondo luogo, elemento ancora più grave, perché va a interrompere l'iter disegnato dal legislatore, **l'INPS non ha attuato alcuna sospensione della prestazione,** nonostante la comunicazione del 26 settembre 2014, prima di procedere con la revoca e con l'indebito. Così il giudice: "La legge prevede che se la comunicazione dei redditi sia presentata entro 60 giorni dalla sospensione, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso" Segue pg.3

In conclusione **"in assenza del provvedimento di sospensione, la comunicazione dei dati reddituali effettuata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, deve ritenersi tempestiva**, alla luce delle scansioni temporali dettate dall'art. 35, c. 10 bis, L. 14/2009. (...). Se fosse stato seguito il procedimento corretto, con l'effettiva sospensione della pensione e la comunicazione dei redditi entro i 60 giorni da tale data, l'assistita avrebbe certamente avuto il ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione".

INPS: Anticipazione NASpl un caso particolare

La Direzione Regionale INPS della Lombardia, risponde a nostro quesito inerente l'anticipazione dell'indennità NASpl, precisando quanto segue:

Anticipazione NASpl- QUESITO Non avendo trovato alcun chiarimento nelle circolari e messaggi dell'istituto, si chiede se il "venditore porta a porta" titolare di prestazione Naspì può aver diritto all'anticipo della Naspì al fine di sviluppare a tempo pieno la sua attività autonoma. **RISPOSTA** *In merito al quesito posto, si precisa che per i venditori "porta a porta" non è prevista la possibilità di percepire in unica soluzione l'indennità NASpl, poiché non ricorre il rischio di impresa. Abbiamo sottoposto il caso a INCA Nazionale per opportuni chiarimenti con la D.G. INPS.*

INPS: Verbali di Invalidità Civile revisionabili e domanda di Permessi Legge 104

Vi segnaliamo che, con una nota del 03 Settembre, indirizzata alle sedi provinciali INPS e inviata per conoscenza a tutte le strutture di Patronato della Lombardia, la Direzione Regionale INPS ha ribadito le indicazioni riportate con la [circolare 127/16](#) sulla scorta delle quali **non è previsto l'invio di una nuova domanda di autorizzazione ai permessi previsti dalla legge 104/92 in presenza di verbali soggetti a revisione**. Tale richiesta, sollecitata da alcune aziende ai propri dipendenti ed avallata in tal senso da alcune sedi INPS, non è motivata. La circolare summenzionata dispone infatti "Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi (e il disabile, se assistito da familiare lavoratore - n.d.r.) e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile. Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda. Si evidenzia al riguardo che, nell'ipotesi in cui anche l'esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il

provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell'iter sanitario della prevista revisione." Per completezza di informazione, aggiungiamo che il lavoratore è, invece, **tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).**

Da ultimo è opportuno ricordare che il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

- Prolungamento del congedo parentale,**
- Riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale,**
- Prolungamento del congedo straordinario retribuito.**

INPS: NASpl il dettaglio del calcolo, importo e durata della prestazione è on-line

L'INPS, con un [comunicato ufficiale](#) pubblicato sul sito il 06 Settembre, informa di aver implementato un servizio attraverso il quale è **possibile conoscere i dati utilizzati per calcolare la durata e l'importo dell' indennità NASpl**. Per accedere al servizio occorre abilitarsi al sito con il Pin personale o lo Spid e consultare le sezioni "Tutti i servizi", "Nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), consultazione domande". In caso di accoglimento della domanda, cliccando su "Dettagli" si aprirà il prospetto di calcolo (scaricabile in pdf), nel quale è indicata la durata dell'indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente, le settimane utilizzate per calcolare il diritto e la durata delle prestazioni e le settimane da escludere a tal fine poiché già utilizzate per il diritto a precedenti prestazioni NASpl, ASPI, DS ecc... La nuova opportunità è rivolta ai cittadini che hanno inviato autonomamente la domanda, ma anche a chi ha inoltrato la domanda tramite **Patronato**, che una volta ricevuta la lettera di accoglimento, potrà consultare il prospetto di calcolo o farne richiesta all'operatore di Patronato stesso. INPS non ha reso noto se questa novità è esercitabile per domande presentate in passato.

INPS: Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 3190 del 22 agosto 2018](#), con il quale fornisce indicazioni relative alle modalità di gestione delle trattenute che possono insistere sulle pensioni delle suddette tipologie: in regime di totalizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 42/2006, e di cumulo ai sensi della L. n. 228/2012, come modificata dalla L. n.232/2016.

Residenza e DID

La posizione dei cittadini comunitari

Con la [circolare del 29.08.2018](#), l'ANPAL ha fornito chiarimenti in merito al requisito della residenza e alla possibilità per i cittadini comunitari di ottenere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di una attività di lavoro. A tale riguardo l'ANPAL precisa che ai cittadini di Paesi Ue "...va riconosciuta la medesima assistenza che gli uffici di collocamento offrono ai cittadini dello Stato membro in questione, senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità..." e che agli stessi deve essere assicurata la "...messa a disposizione delle strutture e dei mezzi che lo Stato assicura ai propri cittadini, quale supporto per l'attivazione e la ricollocazione nel mercato del lavoro...". Pertanto ai cittadini comunitari che soggiornano in Italia potrà essere rilasciata la DID e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del lavoro. Infine, il requisito della residenza di cui all'art. 11 comma 1 lettera c) del Dlgs 150/2015, deve "...essere letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori dell'Unione Europea... non potendo costituire, in alcun modo, un ostacolo all'effettiva tutela dei cittadini dell'Unione europea e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale supporto nella ricerca di un lavoro..."

Protezione Internazionale

Accesso alla procedura – ospitalità

Si segnala l'[ordinanza del 22.06.2018](#) del Tribunale di Trieste riguardante l'accesso alla procedura di riconoscimento della Protezione Internazionale. Si tratta di un pronunciamento molto importante poiché molto spesso si rilevano difficoltà a presentare la domanda di protezione quando il richiedente asilo è privo di una sistemazione alloggiativa. Il caso riguarda un cittadino pakistano giunto a Pordenone in data 11 marzo 2018 attraverso la rotta terrestre, che si presentava immediatamente alla locale Questura manifestando l'intenzione di domandare protezione internazionale. Ciò gli veniva impedito poiché non era nelle condizioni di dimostrare di avere dimora nel territorio nonostante fosse in possesso di una dichiarazione della Croce rossa italiana che accettava di ospitarlo nel proprio dormitorio. La Questura di Pordenone non ammetteva il cittadino straniero alla procedura e gli notificava il provvedimento di avvio delle indagini in ordine al reato previsto dall'art. 10-bis legge n. 286/98 (reato di soggiorno illegale in Italia). Il Tribunale di Trieste invece ha accolto il ricorso dell'interessato, rilevando che in considerazione di quanto previsto dalla direttiva 2013/32/UE "...la pretesa che uno straniero, il quale si dichiara da poco entrato clandestinamente in Italia, debba avere a sua disposizione una dimora intesa quale "autonoma

sistemazione" al fine di presentare domanda di protezione internazionale è, quindi, illegittima, ma è ancor prima illogica. Si fatica invero a comprendere come questo soggetto... indagato in stato di libertà per soggiorno illegale nel territorio dello Stato ... possa procurarsi una "autonoma sistemazione" senza esporre altri alla commissione di reati di favoreggiamento...". E poi: "... la richiesta di una dichiarazione di ospitalità o di una "autonoma sistemazione" ai fini in esame è quindi illegittima, in quanto non trova alcun fondamento normativo. La dimora poi non consiste nella disponibilità di un alloggio, ma nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un comune: la previsione normativa ha come unico obiettivo quello di individuare la competenza della questura di riferimento per tale comune..."; "...al fine della presentazione della domanda di protezione, una semplice situazione di transeunte dimora, anche caritatevole, come tale sufficiente per far scattare l'obbligo di accettare la richiesta di registrazione..."

Divieto di espulsione durante la procedura

La Corte di cassazione, sez. VI-1, con l'[ordinanza del 26 luglio 2018, n. 19819](#) ha stabilito che "... il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame di tale sua domanda, non soffra eccezione allorchè la stessa sia stata presentata dopo l'emissione di provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità, in concorso con gli altri presupposti, di disporre il suo trattenimento... Il che comporta che sussiste il divieto di espulsione e dunque l'erroneità del provvedimento del Giudice di Pace, che non risulta giustificato dal fatto che la presentazione della domanda sia avvenuta in pendenza del presente giudizio..."

Segue pg. 5

Materiali

UNHCR - VIAGGI DISPERATI – Rifugiati e migranti in arrivo in Europa e alle sue frontiere - agosto 2018 -
“...A tre anni dalla pubblicazione delle scioccanti immagini del corpo senza vita di Alan Kurdi, il bambino siriano ritrovato su una spiaggia turca, un nuovo rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) rivela che il rischio di morte durante le traversate del Mediterraneo è diventato ancora più elevato. Il nuovo rapporto dell'UNHCR Desperate Journeys rivela che, nel corso del 2018, fino ad oggi, oltre 1.600 persone hanno perso la vita o risultano disperse nel tentativo di raggiungere l'Europa. Il rapporto evidenzia che a fronte di un calo nel numero totale di persone che arrivano in Europa, si registra un drastico aumento del tasso di mortalità, in particolare tra coloro che affrontano la traversata del Mediterraneo. Si calcola che tra gennaio e luglio 2018, nel Mediterraneo centrale abbia perso la vita o risulti dispersa una persona su 18, in confronto a una su 42 nello stesso periodo del 2017. “Il rapporto conferma ancora una volta come la traversata del Mediterraneo sia tra le più rischiose al mondo”, ha dichiarato Pascale Moreau, Direttrice dell'Ufficio UNHCR per l'Europa. “Il calo di persone che arrivano sulle coste europee non è più un test per stabilire se l'Europa possa gestire tali flussi, ma per capire se sia in grado di fare appello a quel senso di umanità necessario a salvare vite umane...” (tratto da comunicato unhcr.it).

Servizio Centrale - Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria - con versione aggiornata dell'approfondimento “La protezione internazionale delle persone vittime della tratta o potenziali tali” (Agosto 2018).

Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - Relazione al Parlamento e **presentazione** del 15.06.2018: si segnala la presenza di un capitolo dedicato all'immigrazione.

**Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)